

DELIBERA N. 109/24/CSP

**DECISIONE SUL RECLAMO PROPOSTO DALLA NANOMID EMEA SRL AI
SENSI DELL'ARTICOLO 9-BIS, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO IN
MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2156/DDA/BT- *Omissis*)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 settembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTI, in particolare, gli articoli 14, 15 e 16 del Decreto, i quali dispongono che l’Autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l’accesso;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del Decreto, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via

d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”* (di seguito, *“Legge antipirateria”*);

VISTO in particolare l'art. 2 della Legge antipirateria, il quale dispone che l'Autorità *“[...] con proprio provvedimento, ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 321/23/CONS, del 5 dicembre 2023, recante *“Definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento*

automatizzato per l'esecuzione della delibera n. 189/23/CONS attuativa della legge 14 luglio 2023, n. 93”;

VISTA la determina n. 243/24/DDA, del 26 luglio 2024, recante “*Ordine cautelare ai sensi degli articoli 8, commi 4 e 5, e 9-bis, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con segnalazione pervenuta in data 17 agosto 2024 è stata comunicata tramite piattaforma Piracy Shield dalla società Dazn, Limited (in seguito “Dazn” o “la Società”), titolare dei diritti del campionato di calcio di Serie A per le stagioni sportive 2024/2029, la violazione dei diritti riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, già accertata dall'Autorità con determina n. 243/24/DDA adottata ai sensi dell'art. 9-bis comma 4-bis, 4-ter e 4-quater. La violazione consiste nella messa a disposizione, in violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, attraverso i seguenti indirizzi IP *omissis*, della trasmissione in *streaming* degli incontri del campionato di calcio di Serie A Enilive stagione 2024/2025;
2. la Società ha dichiarato altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, che gli indirizzi IP segnalati sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate oggetto della segnalazione;
3. i destinatari della determina n. 243/24/DDA hanno pertanto disabilitato l'accesso ai predetti indirizzi IP, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 4-*sexies*, del Regolamento;
4. con comunicazione del 19 agosto 2024 la Nanomid Emea srl ha presentato reclamo avverso la predetta segnalazione ai sensi dell'art. 9-bis, comma 5, del Regolamento dichiarando in particolare che “[...] *Pur comprendendo che l'ordine di blocco previsto da “Piracy Shield” di AGCOM era finalizzato a prevenire la violazione del diritto d'autore, segnaliamo che il nostro sito web, i nostri IP e la nostra applicazione non viola il diritto d'autore e non è mai stato accusato di simili illeciti. Ci doliamo formalmente di questa iniziativa e chiediamo che AGCOM voglia prendere provvedimenti immediati per prevenire qualsiasi futuro blocco del nostro sito, della nostra applicazione e di altri siti web conformi alla legge.*”;

5. dalle verifiche condotte sugli indirizzi IP oggetto di segnalazione attraverso la relativa documentazione allegata risultava messa a disposizione la trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di serie A in violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-ter, 78-quater, della citata legge n. 633/41. La violazione interessava la produzione audiovisiva oggetto dei diritti di sfruttamento detenuti dal soggetto istante, che hanno carattere di esclusività in relazione all'intero campionato di calcio di Serie A Enilive stagione 2024/2025;

6. dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

Indirizzo IP	Hosting Provider
<i>omissis</i>	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società OVH Groupe SAS, con sede in 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@ovh.net e noc@ovh.net, cui risultano verosimilmente afferenti anche i <i>server</i> localizzati a Saarbruecken, Germania
<i>omissis</i>	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società DigitalOcean LLC, con sede in 101 Ave of the Americas, 10th Floor, New York, New York, 10013, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@digitalocean.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i <i>server</i> localizzati a Londra, Regno Unito
<i>omissis</i>	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società DigitalOcean LLC, con sede in 101 Ave of the Americas, 10th Floor, New York, New York, 10013, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@digitalocean.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i <i>server</i> localizzati a New York, Stati Uniti d'America
<i>omissis</i>	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società DigitalOcean LLC, con sede in 101 Ave of the Americas, 10th Floor, New York, New York, 10013, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@digitalocean.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i <i>server</i> localizzati a Bengaluru, India
<i>omissis</i>	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società Serverius Holding B.V., con sede in De Linge 26, 8253 PJ Dronten, Paesi Bassi, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@serverius.net, cui risultano verosimilmente afferenti anche i <i>server</i> localizzati ad Amsterdam, Paesi Bassi
<i>omissis</i>	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società DigitalOcean LLC, con sede in 101 Ave of the Americas, 10th Floor, New York, New York, 10013, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@digitalocean.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i <i>server</i> localizzati a Lambeth, Regno Unito
<i>omissis</i>	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società Serverius Holding B.V., con sede in De Linge 26, 8253 PJ Dronten, Paesi Bassi, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@serverius.net, cui risultano verosimilmente afferenti anche i <i>server</i> localizzati a Dronten, Paesi Bassi
<i>omissis</i>	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società DigitalOcean LLC, con sede in 101 Ave of the Americas, 10th Floor, New York, New York, 10013, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@digitalocean.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i <i>server</i> localizzati a Camden, Regno Unito
<i>omissis</i>	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società OVH Groupe SAS, con sede in 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@ovh.net e noc@ovh.net, cui risultano verosimilmente afferenti anche i <i>server</i> localizzati a Grenoble, Francia
<i>omissis</i>	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società BlueVPS OU, con sede in Kesklinna linnaosa, Kaupmehe tn 7-120, 10114, Tallinn, Estonia, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@bluevps.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i <i>server</i> localizzati a Madrid, Spagna
<i>omissis</i>	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società DigitalOcean LLC, con sede in 101 Ave of the Americas, 10th Floor, New York, New York, 10013, Stati Uniti d'America, raggiungibile

	all'indirizzo di posta elettronica abuse@digitalocean.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i server localizzati ad Atlanta, Stati Uniti d'America
omissis	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società OVH Groupe SAS, con sede in 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@ovh.net e noc@ovh.net, cui risultano verosimilmente afferenti anche i server localizzati a Saarbruecken, Germania
omissis	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società BlueVPS OU, con sede in Kesklinna linnaosa, Kaupmehe tn 7-120, 10114, Tallinn, Estonia, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@bluevps.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i server localizzati a Palermo, Italia
omissis	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società DigitalOcean LLC, con sede in 101 Ave of the Americas, 10th Floor, New York, New York, 10013, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@digitalocean.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i server localizzati a Londra, Regno Unito
omissis	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società DigitalOcean LLC, con sede in 101 Ave of the Americas, 10th Floor, New York, New York, 10013, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@digitalocean.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i server localizzati a Francoforte, Germania
omissis	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società BlueVPS OU, con sede in Kesklinna linnaosa, Kaupmehe tn 7-120, 10114, Tallinn, Estonia, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@bluevps.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i server localizzati a Sofia, Bulgaria
omissis	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società DigitalOcean LLC, con sede in 101 Ave of the Americas, 10th Floor, New York, New York, 10013, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@digitalocean.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i server localizzati a Wallington, Regno Unito
omissis	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società BlueVPS OU, con sede in Kesklinna linnaosa, Kaupmehe tn 7-120, 10114, Tallinn, Estonia, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@bluevps.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i server localizzati a Palermo, Italia
omissis	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società OVH Groupe SAS, con sede in 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@ovh.net e noc@ovh.net, cui risultano verosimilmente afferenti anche i server localizzati a Grenoble, Francia
omissis	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società DigitalOcean LLC, con sede in 101 Ave of the Americas, 10th Floor, New York, New York, 10013, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@digitalocean.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i server localizzati a Havering, Regno Unito
omissis	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società BlueVPS OU, con sede in Kesklinna linnaosa, Kaupmehe tn 7-120, 10114, Tallinn, Estonia, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@bluevps.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i server localizzati a Warszawa, Polonia
omissis	i servizi di <i>hosting</i> risultano verosimilmente afferenti alla società OVH Groupe SAS, con sede in 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@ovh.net e noc@ovh.net, cui risultano verosimilmente afferenti anche i server localizzati a Grenoble, Francia

7. con comunicazione del 2 settembre 2024 (prot. n. 0228056), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2156/DDA/BT** ai sensi dell'art. 9-bis, comma 7, del Regolamento;

8. la comunicazione di avvio è stata inviata al soggetto che ha proposto reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, del Regolamento. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata alle società che verosimilmente risultano essere i fornitori di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i server impiegati;

9. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 2 settembre 2024 il soggetto che ha proposto reclamo non ha presentato alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

10. in data 6 settembre 2024 (prot. n. DDA/0002671 del 9 settembre 2024) Dazn ha trasmesso le proprie controdeduzioni fornendo un aggiornamento sulle attività investigative condotte e sulle prove raccolte. Dazn ha dichiarato in particolare che “*La totale assenza di servizi legittimi sui server VPS segnalati sottolinea la loro esclusiva finalità illecita, come comprovato dalle analisi forensi effettuate.*”;

11. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sulla conformità e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 4-*quinqües*, da parte di Dazn e sulla relativa documentazione allegata risulta confermata la messa a disposizione della trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di serie A in violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-*ter*, 78-*quater*, della citata legge n. 633/41. La violazione interessa la produzione audiovisiva oggetto dei diritti di sfruttamento detenuti dal soggetto istante, che hanno carattere di esclusività in relazione all'intero campionato di calcio di Serie A Enilive stagione 2024/2025;

12. il soggetto che ha presentato reclamo non ha fornito alcuna prova in ordine alla liceità della messa a disposizione tramite i predetti indirizzi IP della trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di serie A, né in ordine alla riconducibilità degli indirizzi IP ad altri nomi a dominio o applicazioni lecite;

13. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sui medesimi indirizzi IP, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

14. l'art. 9-*bis*, comma 7, stabilisce che l'organo collegiale adotta la decisione definitiva sul procedimento ai sensi dell'art. 8 del *Regolamento*, il quale prevede che l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi impediscano la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per la conferma della disabilitazione dell'accesso agli indirizzi IP *omissis* già attuata da parte dei prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

La reiezione del reclamo presentato in data 19 agosto 2024 dalla Nanomid Emea srl.

La conferma della disabilitazione dell'accesso agli indirizzi IP *omissis* già attuata da parte dei prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Si dispone la trasmissione degli atti ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Roma, 24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba